

DECRETO DIRIGENZIALE N. 13 del 24 aprile 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO - Delimitazione della "zona focolaio" ai sensi del D.M. 30/10/07 - Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* - ed approvazione delle "Linee d'intervento per la lotta al cinipide galligeno del castagno" (con Allegati)

PREMESSO che:

- la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 ha stabilito le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, ha modificato la suddetta direttiva;
- con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" sono state affidate, tra l'altro, le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali possono:
 - • prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
 - • istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTI:

- il decreto 30 ottobre 2007 – Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE.
- la deliberazione di G.R. n° 6849 del 24/11/1993 con la quale è stato identificato il Servizio Fitosanitario Regionale con il Servizio 03 del Settore SIRCA;
- la legge regionale 11/96 che all'art. 9 Capo I delle "Prescrizioni di massima e polizia forestale", allegato C affida gli Enti delegati la possibilità di ordinare al proprietario o possessore misure per la tutela fitopatologia del bosco;

CONSIDERATO che il succitato decreto ministeriale prevede all'articolo 8 che i Servizi fitosanitari regionale fissino le "zone delimitate" e all'articolo 9 cosa deve intendersi per una "zona focolaio";

PRESO ATTO delle risultanze dei STAPA-CePICA di Avellino (note 0224852 del 12.03.08, 0287110 del 02.04.08, 0341793 del 18.04.08) e di Salerno (nota 0346833 del 22.04.08) che nel periodo marzo-aprile 2008 hanno individuato alcune piante con sintomi di presenza del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nei comuni di Montoro Superiore (Av) e Fisciano (Sa);

ACQUISITO il parere del Settore Foreste Caccia e Pesca (nota 0332733 del 16.04.08) circa la coerenza alle disposizioni di tutela fitopatologia dei boschi della succitata legge regionale 11/96 delle operazioni di eradicazione del cinipide del castagno;

VISTI i rilievi geografici e le relative cartografie prodotte dai STAPA-CePICA di Avellino e di Salerno in seguito alle ispezioni condotte sul territorio dei monti Picentini in cui si evidenzia la quasi contiguità tra le due aree infestate;

RITENUTO pertanto di poter:

- 1) fissare, ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 una "zona focolaio", con epicentro nella parte alta dei comuni di Montoro Superiore (Av) e di Fisciano (Sa) in cui è presente l'area infestata da *Dryocosmus kuriphilus*, comprensiva di una fascia tampone di 15 km di raggio;

- 2) stabilire che all'interno delle aree infestate vadano eliminate, e distrutte in loco con il fuoco, tutte le parti delle piante di castagno che possono ospitare l'insetto in questione;
- 3) approvare la cartografia con le perimetrazioni della zona focolaio e dell'area infestata, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e 2);
- 4) approvare il documento "Linee di intervento per la lotta al cinipide galligeno del castagno", che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
- 5) notificare a tutte le amministrazioni comunali, le amministrative provinciali, le comunità montane e gli enti parchi regionali ricadenti nella delimitazione sopra definita il presente provvedimento affinché diano adeguata informazione alla popolazione attraverso gli Albi pretori nonché attraverso ogni altro metodo di comunicazione; (elenco dei Comuni ricadenti nella zona focolaio: Allegato 4 al presente provvedimento).

VISTO l'art. 4 comma 2 e 6 della L.R. n. 24 del 29.12.2005;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore SIRCA

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di :


- 1) fissare, ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 una "zona focolaio", con epicentro nella parte alta dei comuni di Montoro Superiore (Av) e di Fisciano (Sa) in cui è presente l'area infestata da *Dryocosmus kuriphilus*, comprensiva di una fascia tampone di 15 km di raggio;
- 2) stabilire che all'interno delle aree infestate vadano eliminate, e distrutte in loco con il fuoco, tutte le parti delle piante di castagno che possono ospitare l'insetto in questione;
- 3) approvare la cartografia con le perimetrazioni della zona focolaio e dell'area infestata, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e 2);
- 4) approvare il documento "Linee di intervento per la lotta al cinipide galligeno del castagno", che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
- 5) notificare a tutte le amministrazioni comunali, le amministrative provinciali, le comunità montane e gli enti parchi regionali ricadenti nella delimitazione sopra definita il presente provvedimento affinché diano adeguata informazione alla popolazione attraverso gli Albi pretori e nonché attraverso ogni altro metodo di comunicazione; (elenco dei Comuni ricadenti nella zona focolaio: Allegato 4 al presente provvedimento).

Il presente decreto è trasmesso all'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, al Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai Dirigenti degli STAPA CePICA di Avellino e di Salerno e del Settore Foreste, Caccia e Pesca, al SeSIRCA per l'inserimento sulla pagina Web e l'adozione degli atti consequenziali e al BURC per la relativa pubblicazione.

Allocca



Dryocosmus kuriphilus
 Cinipide galligeno del castagno
 Area infestata ai sensi del D.M. del 30/10/07




Allegato 1



0 362.5 725 1,450 Meters



Dryocosmus kuriphilus Cinipide galligeno del castagno Zona focolaio ai sensi del D.M. del 30/10/07



Allegato 2



Allegato 3

LINEE DI INTERVENTO PER LA LOTTA AL CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO “*DRYOCOSMUS KURIPHILUS*”

1. Premessa

Il *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, conosciuto anche come cinipide galligeno del castagno, è un piccolo imenottero considerato uno degli insetti più dannosi per il castagno. La specie molto diffusa in Asia e negli Stati Uniti, è stata ritrovata per la prima volta in Piemonte, in provincia di Cuneo, nel 2002. Danni rilevanti, oltre che in Piemonte, sono segnalati nel Lazio.

I danni che compie l'insetto sono molto evidenti: provoca la formazione di galle, cioè ingrossamenti di varie forme e dimensioni, a carico di gemme, foglie e amenti del castagno.

Da queste galle nei mesi di giugno e luglio fuoriescono le femmine alate che vanno a depositare le uova nelle gemme presenti. Dalle uova fuoriescono le larve che si sviluppano molto lentamente, sempre all'interno delle gemme, senza che queste presentino sintomi esterni della infestazione.

Nella primavera successiva, alla ripresa vegetativa, si ha un rapido sviluppo delle larve che determina la formazione di caratteristiche galle, prima verdastri e poi tendenti al rosso. Le larve stesse spesso determinano un arresto dello sviluppo delle gemme, da cui si sviluppano foglie di dimensioni ridotte.

Un forte attacco di quest'insetto può determinare un consistente calo della produzione, una riduzione dello sviluppo vegetativo e un forte deperimento delle piante colpite.

Una delle principali modalità di diffusione dell'insetto è attraverso il materiale di propagazione pertanto è sempre necessario eseguire una accurata sorveglianza delle nuove piantine di castagno messe a dimora.

Sulle piante giovani è facilmente rilevabile la presenza delle galle provocate dall'insetto; in tal caso, entro il mese di maggio, vanno raccolte le parti infette, provvedendo alla loro distruzione mediante bruciatura, prima cioè della fuoriuscita delle femmine alate, rallentando così la diffusione dell'infestazione.

La lotta chimica risulta piuttosto difficile a causa del ciclo dell'insetto e comunque non praticabile in ambito forestale.

Per far fronte all'emergenza dovuta alla recente segnalazione del cinipide galligeno del castagno in Campania e per una corretta strategia di controllo da attuare nel breve periodo sono stati individuati gli interventi fitosanitari appresso specificati che sono da modulare in base alle caratteristiche del castagneto ed in particolare al tipo di utilizzazione produttiva cioè castagneto boschivo o da frutto, all'età e alle dimensioni delle piante.

2. Definizioni

Area infestata: area in cui è confermata la presenza di piante di castagno infestate dal *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

Fascia tampone: fascia di almeno 15 km che circonda il confine dell'area infestata;

Zona focolaio: è l'insieme dell'area infestata e della fascia tampone. In tale zona si ritiene possibile ancora l'eradicazione dell'insetto;

Zona insediamento: è una area in cui la diffusione del cinipide è tale da non ritenere più possibile la sua eradicazione;

Vegetale: i vegetali e le parti di vegetali del genere *Castanea* Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

3. Indicazioni di carattere generale

Per contrastare la diffusione del cinipide del castagno occorre la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nella problematica, secondo le rispettive competenze, tenuto anche conto che in base

all'art. 7, comma 3, del DECRETO 30 ottobre 2007 – “Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE”, chiunque sospetti o accerti la nuova comparsa dell'organismo é obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Inoltre, il decreto stesso prevede che le misure obbligatorie di lotta “sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili”.

Considerato che la diffusione dell'insetto può avvenire tramite gli scambi di materiale di propagazione infestato, attraverso il volo delle femmine adulte che fuoriescono dalle galle e attraverso il trasporto passivo da parte dell'uomo è vietato introdurre, spostare o detenere nel territorio regionale esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo nocivo e vegetali infestati dallo stesso. Inoltre, è vietato spostare vegetali al di fuori o all'interno della zona focolaio per cui non è possibile prelevare materiale di propagazione (marze o piante) da una zona focolaio.

Per una buona riuscita degli interventi fitosanitari è opportuno prevedere di:

- 1) attivare un sistema di osservazione delle chiome nei mesi di maggio–giugno, anche con l'utilizzo di binocoli;
- 2) dotarsi di strumenti idonei a raggiungere ed asportare le galle anche ad altezze considerevoli.

4. Interventi di lotta

Gli interventi da attuare sono da differenziare in base alla tipologia produttiva cioè di castagneto boschivo o da frutto.

4.1 CASTAGNO DA FRUTTO

Gli interventi di lotta sono prescritti dal Servizio fitosanitario regionale attraverso gli STAPA-CePICA competenti per territorio e sono differenziati tenendo conto del ritrovamento dei sintomi o della presenza dell'organismo nocivo in:

- nuovi impianti (fino al terzo anno), dove è da prevedere l'estirpazione e la distruzione dell'intera pianta infestata e di tutte quelle comprese entro un raggio di 20 metri;
- castagneti di età superiore a tre anni, dove è da prevedere una potatura precoce dei getti colpiti, nonché l'effettuazione di tagli di ritorno drastici per le piante di grandi dimensioni, comunque prima dello sfarfallamento delle femmine (entro fine maggio), distruggendo con il fuoco tutto il materiale asportato e infestato.

Nel caso di ritrovamento di galle vecchie (dell'anno precedente) si procederà a:

- 1) contrassegnare la pianta colpita;
- 2) eliminare (distruzione con il fuoco) i rami e i polloni colpiti;
- 3) ispezionare accuratamente tutte le piante di castagno comprese nel raggio di cinquanta metri, rispetto alla pianta infestata.

Le operazioni sopraelencate vanno preventivamente concordate con lo STAPA CePICA - Servizio fitosanitario competente per territorio il quale può disporre che le operazioni stesse siano effettuate alla presenza di un Ispettore fitosanitario.

4.2 CASTAGNO IN AMBITO FORESTALE (BOSCO CEDUO, BOSCO ALTO FUSTO, BOSCO MISTO)

Gli interventi di lotta sono ordinati al proprietario/conduttore del castagneto dall'Ente delegato competente per territorio, ai sensi della legge regionale 11/96.

Le piante individuate con sintomi o la presenza dell'organismo nocivo (galle vecchie o nuove) devono essere private degli organi che possono ospitare qualsiasi forma dell'insetto. Il materiale asportato deve essere bruciato.

Nei cedui castanili è necessario tagliare a raso tutte le ceppaie infestate, comprese le matricine, e tutti i polloni in vicinanza del fusto. La ramaglia andrà bruciata sul posto. I fusti ed i pali di castagno ottenuti dovranno essere scortecciati in loco e le cortecce bruciate.

Nell'area circostante alle piante infestate si procederà ad accurate ispezioni per verificare la reale diffusione dell'insetto.

Le operazioni sopraelencate vanno eseguite, ove possibile, alla presenza di un tecnico incaricato dall'ente delegato.

5. Materiali di moltiplicazione

Il Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 sopra citato sancisce l'obbligo che i vegetali di *Castanea*, esclusi frutti e sementi, destinati alla commercializzazione o alla cessione a qualsiasi titolo devono essere sempre accompagnati dal Passaporto delle piante anche se destinati a persone non impegnate professionalmente.

Tutti i vivai e gli operatori commerciali che vendono, producono e/o detengono tali vegetali devono:

- essere iscritti, secondo i casi previsti dalla normativa, al Registro ufficiale dei produttori e Autorizzati all'uso del passaporto delle piante CE;
- comunicare agli STAPA CePICA – Servizio fitosanitario competenti per territorio i nominativi dei destinatari del materiale di castagno entro dieci giorni dalla vendita. Nel caso di vendite destinate fuori dalla Campania la comunicazione è da effettuare al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Detta comunicazione potrà essere effettuata a mezzo posta, fax o e-mail;
- predisporre un apposito registro su cui annotare le movimentazioni oggetto delle comunicazioni.

Il Passaporto delle piante è rilasciato se i materiali di moltiplicazione sono stati prodotti:

- in luoghi di produzione indenni ricadenti in aree libere dall'organismo nocivo;
- in una struttura ricoperta con reti antinsetto, a maglie massimo di 1 mm, opportunamente distanziata dalla chioma e che, qualora la struttura debba permettere l'ingresso, questo deve avvenire attraverso una doppia porta antinsetto in zone delimitate; per cui è fatto divieto di effettuare vivaismo castanicolo in pieno campo.

Ai fini del loro immagazzinamento e condizionamento dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo, i vegetali prodotti in luoghi di produzione indenni dall'organismo nocivo, possono essere temporaneamente introdotti nelle zone delimitate, previa specifica autorizzazione dello STAPA CePICA competente per territorio.

Ai sensi dell'articolo 12, punto 2, del D.M. 30/10/2007 e in linea con quanto approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 20/2/2008, gli spostamenti di vegetali di *Castanea* nelle zone delimitate, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sono autorizzati di volta in volta dal Dirigente dello STAPA CePICA a condizione che i vivaisti / commercianti compreso i centri di giardinaggio hanno detenuto detti vegetali all'interno di strutture con le caratteristiche strutturali sopra descritte.

6. Azione divulgativa

Tale attività ha la funzione di informare i castanicoltori sulla dannosità dell'insetto, sui rischi rappresentati dall'utilizzo di materiale infetto e sulla necessità di segnalarne la presenza al Servizio Fitosanitario Regionale.

Le aziende devono essere sensibilizzate sull'opportunità di utilizzare materiali di propagazione certificato e provenienti da vivai autorizzati e da zone in cui non è stata segnalata la presenza del Cinipide.

Per informare gli agricoltori gli strumenti divulgativi utilizzati saranno:

- gli incontri divulgativi specifici da tenersi nelle aree castanicole maggiormente rappresentative;
- l'aggiornamento della pagina web sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania;
- la realizzazione di un depliant divulgativo e la ristampa delle locandine appositamente predisposte.

Allegato 4

Elenco dei Comuni ricadenti nella zona focolaio

1. Aiello del Sabato AV
2. Atripalda AV
3. Avellino AV
4. Baronissi SA
5. Bracigliano SA
6. Galvanico SA
7. Candida AV
8. Capriglia Irpina AV
9. Castel San Giorgio SA
10. Castelvetero sul Calore AV
11. Castiglione dei Genovesi SA
12. Cava dei Tirreni SA
13. Cesinali AV
14. Chiusano San Domenico AV
15. Contrada AV
16. Fisciano SA
17. Forino AV
18. Giffoni Sei Casali SA
19. Giffoni Valle Piana SA
20. Grottolella AV
21. Manocalzati AV
22. Mercato Sanseverino SA
23. Mercogliano AV
24. Monteforte Irpino AV
25. Montefredane AV
26. Montella AV
27. Montemarano AV
28. Montoro Inferiore AV
29. Montoro Superiore AV
30. Moschiano AV
31. Nocera Inferiore SA
32. Nocera Superiore SA
33. Ospedaletto d'Alpinolo AV
34. Paroline AV
35. Pellezzano SA
36. Quindici AV
37. Roccapiemonte SA
38. Salerno SA
39. Salza Irpina AV
40. San Cipriano Picentino SA
41. San Mango Piemonte SA
42. San Michele di Serino AV
43. San Potito Ultra AV
44. Santa Lucia di Serino AV
45. Santo Stefano del Sole AV
46. Sarno SA
47. Serino AV
48. Siano SA
49. Solfora AV
50. Sorbo Serpico AV
51. Summonte AV
52. Taurano AV
53. Vietri sul Mare SA
54. Volturara Irpina AV
55. Montecorvino Rovella SA